



ORDINANZA SINDACALE N. 05-2024

ORDINANZA PER TAGLIO ALBERI E FRONDE PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA E CONFINANTI CON LE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica, e talvolta danneggiando i corpi di illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
- Numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare fondi confinanti con le strade pubbliche versano in condizione di abbandono;

ACCERTATA la presenza, lungo vari tratti della rete viaria pubblica, di siepi, arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale o rami sporgenti che si protendono sulla sede stradale, invadendola o creando ostacolo alla visibilità della segnaletica e altresì costituendo grave pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti e di danno alla segnaletica, alle infrastrutture ed agli impianti di pubblico servizio presenti sul territorio comunale, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento o neve;

CONSIDERATA la responsabilità imputabile alla Pubblica Amministrazione titolare delle strade di pubblico transito qualora non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli utenti;

VISTO l'art. 823 C.C. ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche dei luoghi, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada - D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. - *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le piantagioni e le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglia di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;
- ai sensi dell'art. 31 del Codice della Strada - D. Lvo n. 285/1992 e s.m.i. - *"i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi"*;

VISTO l'art. 3 punto 46) del D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992, per "Sede Stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

RICHIAMATA altresì la definizione di CONFINE STRADALE - dettata dall'art.3 comma 1 punto 10) del Codice della Strada - che deve essere inteso come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia e della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;



VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 e riconosciuto che nel caso in oggetto atto a generare danno all'integrità fisica di coloro che transitano sulle strade come sopra indicate, ed anche nei tratti compresi all'interno degli ambiti urbani e centri abitati del presente Comune è ravvisabile il grave pericolo per l'incolumità pubblica previsto nella fattispecie normativa;

CONSIDERATO che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO delle disposizioni del Codice Civile contenute negli artt. 892 (distanze per gli alberi), 894 (alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e di radici);

VISTO quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento Edilizio Comunale norma il verde privato imponendo obblighi ai proprietari dei terreni situati in fregio o in prossimità di strade pubbliche.

VISTO il "Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del C. d. S. " approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 58 comma 1 della L.R 11/06.04.1999 e s.m.i che conferisce al Sindaco il potere di ordinare ai proprietari degli immobili le opere di manutenzione degli stessi, ivi comprese le tinteggiature, necessarie e sufficienti ad assicurare la sicurezza, la circolazione delle persone e dei veicoli, il decoro;

VISTO l'art. 29 comma 8 del Regolamento Edilizio Comunale che prevede che Il Comune può in qualsiasi momento richiedere ai proprietari di intervenire sugli edifici e sulle aree libere, al fine di rispettare le indicazioni di decoro e ordine, e garantire la sicurezza degli spazi pubblici e privati in genere;

RITENUTO necessario assumere idoneo provvedimento finalizzato ad assicurare la sicurezza dell'utente della strada nonché a rimarcare gli obblighi in tal senso in capo ai proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le pubbliche vie;

RAVVISATA dunque la necessità:

- di tutelare la circolazione stradale, le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono e si diffondono a distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente;
- di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica;

AI SENSI dell'art. 54 D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e/o di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico di:

- Provvedere a potare e/o tagliare le siepi o i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e/o pali della pubblica illuminazione, in modo che non arrechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della sede stradale;
- Verificare lo stato vegetativo delle piante ad alto fusto che in proiezione possono interessare la strada in caso di schianto, provvedendo se nel caso, al loro abbattimento ed alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in revisione di eventi meteorologici avversi e comunque in modo da garantire una fascia di rispetto minima dal confine stradale, di almeno 3 (tre) metri libera da piantagioni da arbusti e fronde;



- Provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie e similari e al costante mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime poste a distanza inferiore a quella del suddetto art. del C.C e quindi non regolamentari nel rispetto della vigente normativa in materia;
- di eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, rivi cunette e ripe invasi dal terreno. I proprietari e/o responsabili, dovranno mantenere le ripe pulite in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale.

AVVERTE CHE

1. Le suddette operazioni, da effettuarsi in condizioni di assoluta sicurezza, dovranno essere effettuate **Entro Giorni 30 (Trenta) Dalla Pubblicazione All'albo/Notifica/Presenza Conoscenza Della Presente Ordinanza** e, successivamente costantemente durante l'intero arco dell'anno, dovrà essere curata la manutenzione di dette aree, al fine di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati;
2. Qualora il proprietario lo ritenga opportuno potrà presentare una perizia asseverata, a firma di tecnico abilitato (dott. agronomo o forestale) che attesti la non pericolosità delle piante ricadenti nella fascia di rispetto di cui sopra;
3. Qualora detti interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, ovvero ricadano in aree protette, dovrà essere richiesta dall'interessato specifica autorizzazione dai competenti uffici.
4. Gli interventi di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale, di concerto con l'Amministrazione Regionale o altro Ente proprietario della strada, ove necessario, previa informazione alla Prefettura, procederà d'ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;
5. Indipendentemente dagli interventi di cui ai commi precedenti è fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell'Amministrazione competente, i proprietari/conduttori rimarranno responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.

RICORDA E DISPONE CHE

i trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi del codice della strada con sanzione amministrativa pecuniaria, determinata riguardo alla gravità della violazione, all'incidenza della stessa sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose:

- violazione art. 29 c.d.s. sanzione amministrativa **da € 173,00 ad € 694,00**
- violazione art. 31 c.d.s. sanzione amministrativa **da € 159,00 ad € 641,00**

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

La polizia locale e le altre forze dell'ordine sono incaricate del rispetto del presente provvedimento;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Chamois, lì 29.04.2024


IL SINDACO
(PUCCI Lorenzo Mario)